


ASSISTENZA SANITARIA DEI CITTADINI STRANIERI

Sintesi del capitolo relativo alla parte seconda
delle linee guida regionali per l'applicazione della
normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non
italiani presenti in Toscana



Premessa

Il presente documento costituisce una sintesi del capitolo relativo alla parte seconda “Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri” delle Linee guida regionali per l’applicazione della normativa sull’assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Toscana, rivisto e aggiornato come da delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1146 del 03/08-2020. Non intende, quindi, sostituirsi alla versione rivista ed aggiornata deliberata, ma costituisce un più pratico e fruibile manuale ad uso degli operatori amministrativi e socio-sanitari del SSR toscano. L’obiettivo di questa breve guida è infatti quello di fornire ai nostri professionisti uno strumento agile e semplificato che possa essere utile nel loro lavoro quotidiano relativo all’accesso ai servizi socio-sanitari da parte dell’utenza migrante extra-comunitaria che si rivolge alle nostre strutture.

La revisione e l’aggiornamento alle Linee Guida regionali operata dalla delibera di cui sopra, nasce dall’esigenza di garantire la corretta applicazione della normativa vigente, soprattutto in seguito all’entrata in vigore della L. 132/2018 in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica e successive modifiche. Tale lavoro di revisione prende origine da un percorso di riflessione sull’applicazione della normativa regionale e nazionale riguardo all’accesso dei migranti ai servizi sanitari avviato nel 2018 dal Centro di Salute Globale della Regione Toscana (CSG). Tale percorso ha visto il coinvolgimento degli attori principali che operano nell’ambito della migrazione a livello regionale, impostando una metodologia di lavoro condivisa e concordata. In questo quadro è stato costituito un gruppo regionale di lavoro formato da referenti amministrativi di ciascuna azienda sanitaria, da un rappresentante del settore Consulenza Giuridica e Supporto alla Ricerca in materia di Salute del Dipartimento Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, da un avvocato associato ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e da referenti del CSG, con ruolo di coordinamento.

Il compito del gruppo è stato quello di raccogliere elementi che contraddistinguono i rispettivi territori riguardo all’accesso ai servizi socio-sanitari toscani da parte della popolazione migrante, con segnalazione di eventuali criticità o buone pratiche raccolte attraverso la somministrazione di un questionario ad hoc. A seguito di questa mappatura dell’analisi e rielaborazione dei risultati emersi, è stato condotto un raffronto tra l’Accordo Stato-Regioni del 2012 e le Linee guida regionali per l’applicazione della normativa sull’assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Toscana del 2014 che ha portato a una attenta revisione del capitolo delle stesse Linee guida regionali relativo all’assistenza sanitaria dei cittadini stranieri.

La riscontrata difformità di prassi a livello territoriale nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte della popolazione migrante, e la contestuale necessità di offrire agli operatori amministrativi e sanitari uno strumento di lavoro aggiornato alle novità legislative intervenute negli ultimi anni, è azione tesa a potenziare e migliorare l’erogazione dei servizi sanitari per un più puntuale governo regionale nel garantire la tutela della salute della popolazione migrante.

Centro di Salute Globale
Maria José Caldés

Regione Toscana
Giovanni Forte

ASSISTENZA SANITARIA DEI CITTADINI STRANIERI

Sintesi del capitolo relativo alla parte seconda
delle linee guida regionali per l'applicazione della
normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non
italiani presenti in Toscana

1. Cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea e non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno

Con la dizione "CITTADINI STRANIERI" si intendono i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.), alla Confederazione Svizzera o ai Paesi "convenzionati" con i quali l'Italia intrattiene rapporti di reciprocità assistenziale e gli apolidi.

L'ingresso sul territorio italiano del cittadino straniero, è subordinato alla previa acquisizione di un visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel Paese di provenienza. Il visto, determina il motivo del soggiorno sul territorio italiano ed il relativo permesso di soggiorno sarà rilasciato dalla Questura territorialmente competente. I cittadini stranieri dei Paesi indicati nell'Annex 1 che intendono fare ingresso sul territorio italiano per motivi di turismo, sono esentati dall'obbligo di previa acquisizione del relativo visto. Diversamente, coloro i quali, risultano onerati all'ottenimento del visto e ne sono sprovvisti sono da considerarsi, sin da subito, irregolarmente presenti sul territorio nazionale, ad eccezione di coloro che hanno manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale.

Le persone non in regola con le norme relative all'ingresso e soggiorno sul territorio italiano non sono di norma iscrivibili al SSR ma hanno comunque accesso alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio, come previsto dall'art.35 del D.Lgs 286/98.

ART. 35, C. 3 D.LGS 286/98:

"ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché' continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. sono, in particolare, garantiti:

A) la tutela sociale della gravidanza e della maternità', a parità' di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità' di trattamento con i cittadini italiani;

B) la tutela della salute del minore in esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

C) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

D) gli interventi di profilassi internazionale;

E) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai."

Il codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)

CHI LO RILASCIAM

- le Aziende Sanitarie debitamente individuate;
- i Pronto Soccorso, se abilitati, in occasione della prima erogazione delle prestazioni urgenti.

PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO

- autocertificazione dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita e nazionalità). In assenza di un documento di identità o altro documento ad esso equiparato, è sufficiente la registrazione delle generalità fornite dall'interessato;
- dichiarazione di indigenza;
- condizione di irregolarità di soggiorno sul territorio.

VALIDITÀ

- tutto il territorio nazionale per la durata di 6 mesi, rinnovabile in permanenza dei presupposti per il rilascio;
- può essere attribuito anche in via preventiva al fine di facilitare l'accesso alle cure, in particolare ai programmi di prevenzione.

TIPOLOGIA DI CURE E ACCESSO ALLE PRESTAZIONI CON CODICE STP

- Cure urgenti: quelle che non possono essere differite senza pericolo di vita o danno per la salute della persona.
- Cure essenziali: quelle relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve periodo, ma che nel tempo potrebbero determinare un maggiore danno alla salute o rischi per la vita.
- Cure continuative: quelle volte ad assicurare all'individuo l'intero ciclo terapeutico e riabilitativo completo al fine di garantire la possibile risoluzione dell'evento morboso.

PRESCRIZIONI EROGABILI

- richiedere ed ottenere la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche) con possibilità di rivolgersi a un Medico di Medicina Generale;
- richiedere ed ottenere la prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani;
- Il codice STP deve essere riportato per intero dal medico prescrittore sulle impegnative nel campo dedicato al codice fiscale ed in sua sostituzione.

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA E UTILIZZO DEL CODICE STP

- codice esenzione X01, in presenza della sussistenza della condizione di indigenza;
- rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR.

2. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia

Per cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia si intende la persona in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dalla questura territorialmente competente. Questo principio rimane valido in presenza del documento (ricevuta) che attesta l'avvio della procedura per il primo rilascio del permesso di soggiorno, come anche in fase di rinnovo dello stesso sino a definizione del relativo procedimento. È parimenti regolarmente soggiornante sul territorio il titolare di visto di ingresso di breve durata (sino a 90 giorni) che non è onerato a richiedere il rilascio del relativo titolo di soggiorno, così come lo straniero proveniente da paesi esenti visto, per i primi 90 giorni dall'arrivo (vedi Annex 1).

2.1 Cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia con diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale

Le persone in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono di norma iscrivibili al SSR ed hanno accesso ad una presa in carico sanitaria completa, in condizioni di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.

ART. 34, C. 1 E 2, D.LGS 286/98:

"1. hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

A) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

B) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, c. 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza

B Bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale;

2. l'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti."

In tutti i casi in cui il cittadino straniero è in possesso di un titolo di soggiorno per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria, la ASL deve procedere all'iscrizione al SSR, senza la verifica di ulteriori requisiti. I dati necessari all'iscrizione al SSR saranno rilevati dagli uffici anagrafici delle Asl mediante le dichiarazioni sostitutive dell'utente (autocertificazione), se non indicate nel titolo di soggiorno e/o nella ricevuta di rilascio/rinnovo dello stesso. Occorre inoltre specificare, che nel caso di cittadino straniero non in possesso di un permesso di soggiorno per i motivi sottoelencati e regolarmente soggiornante per un periodo superiore a tre mesi, si può procedere all'iscrizione obbligatoria, qualora eserciti attività lavorativa, ovvero a fronte della prova relativa al versamento dei contributi in Italia. I cittadini stranieri iscritti al SSR hanno diritto, a parità di condizioni con il cittadino italiano, a tutte le forme di assistenza sanitaria previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e dai livelli aggiuntivi previsti dalla Regione Toscana.

Permessi di Soggiorno che danno luogo all'iscrizione obbligatoria all'SSR ai sensi dell'art.34 D.Lgs 286/98

- lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo, anche nelle more della procedura di regolarizzazione/sanatoria dal lavoro irregolare
- motivi familiari (compreso i titolari di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con genitori ultrasessantacinquenni che abbiano effettuato ingresso in Italia antecedente al 5 novembre 2008)
- asilo politico/status di rifugiato
- protezione sussidiaria
- motivi umanitari ex art. 5 c. 6 D.Lgs 286/1998 ancora in corso di validità
- protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, c. 3 del D.lgs. n. 25/2008
- cure mediche ex art. 19 lett. d) del D.Lgs 286/98
- cure mediche ex art.19 lett. d bis) del D.lgs. 286/98
- per situazioni di eccezionale calamità, ai sensi dell'art. 20 bis D.Lgs 286/98
- per atti di particolare valore civile, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 286/98
- per casi speciali:
 - / Permesso di soggiorno per protezione sociale ai sensi dell'art.18 d.lgs. 286/98;
 - / Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica ai sensi dell'art.18-bis) d.lgs. 286/98,
 - / Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo ai sensi dell'art. 22 c.12 quater) d.lgs. 286/98,
 - / Permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato ai sensi dell'art.1 c. 9 D. L. 113/2018;
- richiesta di asilo/protezione internazionale (anche in procedura Dublino)
- status di apolide e attesa apolidia
- attesa adozione
- affidamento ivi compresi i minori non accompagnati
- richiesta di cittadinanza
- possessori di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
- familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR
- attesa di occupazione
- assistenza minore ai sensi dell'art. 31 c. 3 D.Lgs 286/98
- minori di età
- motivi di studio (al minore precedentemente iscritto a titolo obbligatorio che ha compiuto la maggiore età e soggiorna per motivi legati alla sua formazione)
- motivi di studio (se studenti che svolgono attività lavorativa remunerata)
- motivi di giustizia
- motivi religiosi per coloro che svolgono in ambito ecclesiale un'attività lavorativa remunerata.
- ricerca scientifica con contratto di lavoro in Italia (essi hanno diritto all'iscrizione obbligatoria se vengono versate le addizionali regionali IRPEF e/o IRAP).

Nel caso in cui, al momento della richiesta d'assistenza sanitaria, il cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale non abbia ancora provveduto all'iscrizione formale al SSR, le strutture sanitarie, previa verifica del possesso dei documenti necessari, devono provvedere all'iscrizione d'ufficio al SSR e all'erogazione dell'assistenza sanitaria. Il possesso di un regolare titolo di soggiorno fa retroagire il diritto all'iscrizione obbligatoria alla data di validità del permesso.

L'iscrizione al SSR è mantenuta in caso di contenzioso giudiziario contro le decisioni di mancato rinnovo, revoca, annullamento o altro provvedimento limitativo del diritto al soggiorno in favore dello straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale e titolare di iscrizione obbligatoria, in pendenza di ricorso ed esibizione di relativa documentazione. Nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un permesso rilasciato dalla Questura di una Regione diversa da quella competente per territorio rispetto all'Azienda sanitaria dove si richiede l'iscrizione obbligatoria, a seguito della modifica della dimora abituale, il cittadino straniero dovrà presentare la ricevuta relativa al cambio del domicilio/residenza. L'Azienda sanitaria provvederà quindi, alla cancellazione dell'iscrizione al SSR dalla Azienda sanitaria di precedente iscrizione. In difetto, e nel caso in cui lo straniero non proceda nel senso indicato, potrà avvalersi dell'iscrizione al SSR presso l'Azienda sanitaria del territorio che attribuisce il relativo titolo di soggiorno e ricevere comunque senza pregiudizio i livelli essenziali di assistenza previsti dai LEA nazionali.


Per quanto attiene all'assistenza sanitaria in caso di temporaneo soggiorno all'estero, si precisa che agli stranieri regolarmente soggiornanti e iscritti obbligatoriamente al SSR viene rilasciata la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) e trovano applicazione nei loro confronti le norme relative alla sicurezza sociale di cui ai regolamenti dell'UE 883/2004 e 897/2009 in condizioni di parità con i cittadini italiani iscritti al SSR. Tale disposizione vale ad eccezione dei nuovi permessi di soggiorno introdotti dal DI 113/2018, convertito in legge 132/2018, se valevoli solo sul territorio nazionale. Per quanto attiene invece agli altri permessi speciali, non avendo validità espressamente limitata al solo territorio nazionale, la ASL rilascerà la tessera sanitaria e un certificato sostitutivo provvisorio di validità di 6 mesi, in luogo della TEAM, rinnovabile.

2.2 Persone che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità

Nelle tabelle che seguono sono indicate specifiche condizioni di soggiorno che riguardano soggetti che si trovano in condizione di potenziale vulnerabilità, in ragione di una personale situazione soggettiva che determina la loro presenza sul territorio.

Richiedenti la protezione internazionale, titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo


La formalizzazione della domanda di protezione internazionale coincide con la sottoscrizione dinanzi alla questura competente del modello denominato “C3”. Al richiedente asilo viene rilasciato il c.d. “cedolino” che attesta la pendenza del procedimento per l’attribuzione del permesso di soggiorno per “richiesta asilo”.

 **in questa fase, il richiedente asilo, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno ha già diritto ad essere iscritto obbligatoriamente al servizio sanitario regionale ai sensi dall’art. 34 D.Lgs 286/98, con attribuzione della relativa tessera sanitaria, scelta del medico di base e accesso a tutte le prestazioni ambulatoriali e specialistiche, in condizioni di parità con il cittadino italiano e con esenzione dal pagamento del ticket per almeno 12 mesi, salvo non disponga di mezzi sufficienti a garantirgli una qualità di vita adeguata per la sua salute, nonché ad assicurare il suo sostentamento.** Prima di formalizzare la domanda di protezione internazionale, invece, il richiedente accede alle cure urgenti, essenziali ancorché continuative mediante attribuzione di un codice “STP”.



Al termine del procedimento amministrativo volto alla produzione materiale del permesso di soggiorno, al richiedente asilo viene attribuito un titolo di soggiorno in formato cartaceo contenente foto ed indicazione del codice fiscale, di durata pari a 6 mesi rinnovabile fino al termine della procedura di riconoscimento della protezione internazionale che consente di esercitare attività lavorativa dopo i primi 60 giorni dal suo rilascio.

Nel caso in cui la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale sia di rigetto della domanda, il richiedente protezione che presenti un ricorso al tribunale, mantiene il diritto a soggiornare regolarmente sul territorio nazionale sino al termine del procedimento innanzi all’autorità giurisdizionale, continuando per l’effetto a beneficiare di un titolo di soggiorno per richiesta asilo e connesso diritto all’iscrizione al SSR, in via obbligatoria ex art. 34 D.Lgs 286/98 con la sola autocertificazione della sua effettiva dimora/domicilio.

 **Anche se il permesso per richiesta asilo riporta l’indicazione “Dublino”, il pieno diritto di accesso all’assistenza sanitaria non muta poiché la procedura Dublino si colloca nell’ambito della richiesta di protezione internazionale con ogni diritto connesso.**

Detenuti

A norma dell'art. 1, c. 5 e 6, del D.Lgs. n. 230 del 22/06/1999, rubricato "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della legge 30/11/1998, n. 419: "Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia. I detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e gli internati, sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale". Pertanto i detenuti e gli internati stranieri, seppure non in regola con il titolo di soggiorno, sono iscritti obbligatoriamente al SSR per la durata della pena, con codice di esenzione F01. In caso di arresti domiciliari cautelari o di mancanza della durata della pena si procede all'iscrizione per sei mesi, rinnovabili.

Minori

Tutti i minori stranieri presenti sul territorio italiano godono di una tutela ed assistenza sanitaria completa, anche a prescindere dal possesso di regolare permesso di soggiorno. Il minore straniero, in presenza delle figure genitoriali o parentali di riferimento (ovvero entro il quarto grado di parentela), ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e/o affidamento che implica il diritto all'iscrizione al SSR in via obbligatoria ed in condizioni di parità col cittadino italiano.



In ogni caso, il minore segue la condizione più favorevole del genitore o del familiare con cui convive.



In mancanza di figure genitoriali di riferimento, e qualora il minore non abbia un familiare entro il quarto grado sul territorio italiano che si prenda cura di lui, è da considerarsi un minore straniero non accompagnato (MSNA).



Per minore straniero non accompagnato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Il minore straniero non accompagnato (MSNA) ai sensi dell'art. 34 lett. b) bis D.Lgs 286/1998, ha diritto all'iscrizione al SSR in condizioni di parità con il cittadino italiano, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno ed è esentato dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Nei casi di dubbi fondati circa la minore età del minore si segue la procedura prevista dall'art. 5 legge 47/2017.

Principi generali a tutela sociale della gravidanza e della maternità

È garantita la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani, indipendentemente dallo status giuridico.

Le prestazioni a tutela della gravidanza e della maternità, compreso il parto, degenza neonato e interruzione volontaria di gravidanza, tutela dei minori e malattie infettive, sono a carico dell'Azienda Sanitaria che ha erogato la prestazione.

Occorre, inoltre specificare che la donna in stato di gravidanza che ha ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 lett. d) D.Lgs 286/98, ha diritto all'iscrizione al SSR per sé, per il bambino e per il padre del neonato sino a sei mesi successivi alla nascita del figlio.

2.3 Cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia con diritto all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale

I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea con diritto all'iscrizione volontaria, in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e non ricompreso tra i titoli citati nell'art.34 D.Lgs 286/98, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa con un istituto italiano o estero, valida sul territorio nazionale o, in alternativa, possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8.10.1986.

Si precisa che coloro che soggiornano in Italia per motivi di studio e collocati alla pari hanno titolo all'iscrizione volontaria anche se presenti nel territorio per un periodo inferiore a tre mesi.

Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (ad esempio per motivi di turismo, affari, ecc.), i quali non sono tenuti all'iscrizione obbligatoria né volontaria al SSR, vengono assicurate nelle strutture sanitarie le prestazioni sanitarie di elezione e le prestazioni ospedaliere urgenti (Pronto Soccorso, in via ambulatoriale, in regime di ricovero ordinario o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe per intero determinate dalla Regione.

Motivi di soggiorno riportati nei relativi titoliche consentono l'iscrizione volontaria al SSR

- motivi di studio (per i titolari del relativo visto d'ingresso);
- residenza elettiva;
- personale religioso;
- stranieri che partecipano a programmi di volontariato;
- familiari ultrasessantacinquenni con domanda di ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008;
- dipendenti di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al SSR;
- soggetti che svolgono attività sportiva non contrattualizzata o ancora persone soggiornanti in Italia e collocate alla pari
- altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria

3. Tipologie di permessi di soggiorno per cure mediche

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 132/2018 si ritiene utile ricordare che l'ordinamento italiano prevede ad oggi tre diverse tipologie di permessi di soggiorno rubricati per "cure mediche", solo alcuni dei quali consentono l'iscrizione obbligatoria al SSR.

Tipologie di permesso di soggiorno per cure mediche

Cure mediche rilasciato ai sensi dell'art. 19, co 2 lett. d) del D.Lgs 286/98 e dell'art.28, co 1 lett. c) DPR 394/99 alle "donne in stato di gravidanza o nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono".

RICORDA che La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 27 luglio 2000, n. 376 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della previsione nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio".



Questo permesso di soggiorno consente l'iscrizione al SSR per sé, per il bambino e per il padre del neonato sino a sei mesi successivi alla nascita del figlio.



Cure mediche rilasciato ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. d-bis) D.Lgs 286/1998 (come modificato dal D.L. 130/2020, pubblicato in GU n.261 del 21/10/2020): agli "stranieri che versano in gravi condizioni di psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il Questore rilascia il permesso di soggiorno per cure mediche per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo sul territorio nazionale".



Questo permesso di soggiorno consente l'iscrizione al SSR.



Cure mediche rilasciato ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 286/1998: "Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse."



Questo permesso di soggiorno non consente l'iscrizione al SSR. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile finche' durano le necessità terapeutiche documentate.

RICORDA che, ai sensi dell'art. 36 co 2 del D.Lgs 286/1998, il trasferimento per cure in Italia è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari (con attribuzione di un permesso di soggiorno per cure mediche) nell'ambito dei quali, le Aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere che erogano le cure, tramite la Regione, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

ANNEX 1. Elenco dei Paesi i cui cittadini sono esentati dal visto per soggiorni inferiori a 90 giorni (TURISMO)

- Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia.
- Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei.
- Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica.
- Dominica.
- El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti.
- Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala.
- Honduras, Hong Kong.
- Isole Salomone, Israele.
- Kiribati.
- Malesia, Macao, Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Montenegro.
- Nicaragua, Nuova Zelanda.
- Palau, Panama, Paraguay, Perù.
- Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine.
- Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu.
- Ucraina, Uruguay.
- Vanatu, Venezuela.

ANNEX 2. Assistenza Sanitaria ai Cittadini Stranieri non Comunitari

Iscrizione Obbligatoria

Motivo del soggiorno	SI Team/ NO Team	Documentazione richiesta dalla ASL e durata iscrizione
● Lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo.	SI TEAM*	<ul style="list-style-type: none"> ● Titolo di soggiorno oppure un documento di identità (Passaporto, Carta di identità ecc) e: <ul style="list-style-type: none"> ● se in attesa di prima istanza, Cedolino o Assicurata postale (è possibile autocertificare il motivo del Soggiorno) ● se in attesa di rinnovo, Cedolino o appuntamento certificato (ricevuta Cupa project, foglio di appuntamento). Si considera il motivo del PDS precedente. ● Attestazione, anche autocertificata, relativa all'effettiva residenza/domicilio e/o effettiva dimora nel territorio regionale; ● Codice Fiscale <p>Durata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● L'iscrizione al SSR coincide con il periodo di validità del PDS e si mantiene oltre 180 giorni dalla scadenza. ● In attesa di primo rilascio di PDS, si procede all'iscrizione temporanea di 6 mesi rinnovabili sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta di uno dei titoli che consentono l'iscrizione obbligatoria al SSR. ● L'iscrizione è garantita in fase di rinnovo sino a definizione del relativo procedimento amministrativo. In tutti i casi di RINNOVO documentati da "appuntamenti in Questura" è possibile l'estensione dell'assistenza sanitaria fino alla data dell'appuntamento compresa. In caso di rinnovo è prevista l'estensione dell'assistenza sanitaria per 1 anno, documentata dalla "Ricevuta di rinnovo" (cedolino della Questura o Assicurata Postale) a partire dalla data di scadenza del permesso di soggiorno scaduto.
● motivi familiari compreso: <ul style="list-style-type: none"> ● i titolari di PDS per ricongiungimento familiare con genitori ultrasessantacinquenni che abbiano effettuato ingresso in Italia antecedente al 05.11.2008 ● titolari di PDS per motivi familiari perché parenti conviventi di cittadino italiano) 	SI TEAM*	
● Esclusi i motivi familiari concessi perché familiari di stranieri con PDS che NON prevede una iscrizione obbligatoria al SSN.	SI TEAM*	
● richiesta di asilo/protezione internazionale (anche in procedura Dublino)	NO TEAM	
● Asilo politico/status di rifugiato	SI TEAM*	
● Protezione sussidiaria	SI TEAM*	
● motivi umanitari ex art. 5 c. 6 D.Lgs 286/1998 ancora in corso di validità	SI TEAM*	
● protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, c. 3 del D.Lgs. n. 25/2008	SI TEAM*	
● cure mediche ex art. 19 lett. d) del D.Lgs 286/98 (donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono)	SI TEAM*	
● cure mediche ex art.19 lett. d bis) del Dlgs. 286/98	NO TEAM	
● per situazioni di eccezionale calamità, ai sensi dell'art. 20 bis D.Lgs 286/98	NO TEAM	
● per atti di particolare valore civile, ai sensi dell'art. 42 bis) del D.Lgs 286/98	SI TEAM*	

<ul style="list-style-type: none"> ● per casi speciali: <ul style="list-style-type: none"> ● Permesso di soggiorno per protezione sociale ai sensi dell'art.18 D.Lgs. 286/98; ● Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica ai sensi dell'art.18-bis) D.Lgs. 286/98; ● Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo ai sensi dell'art. 22 c. 12 quater) D.Lgs. 286/98; ● Permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato ai sensi dell'art.1 c. 9 D. L. 113/2018; 	SI TEAM*
● status di apolide e attesa apolidia	SI TEAM*
● richiesta di cittadinanza	SI TEAM*
● possessori di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ¹	SI TEAM*
● familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR	SI TEAM*
● attesa di occupazione	SI TEAM*
● assistenza minore ai sensi dell'art. 31 c. 3 D.Lgs 286/98	SI TEAM*
● motivi di studio (colui che compiuta la maggiore età, era precedentemente iscritto a titolo obbligatorio e soggiorna per motivi legati alla sua formazione)	SI TEAM*
● motivi di giustizia	SI TEAM
● ricerca scientifica limitatamente a coloro che hanno contratto di lavoro in Italia (essi hanno diritto all'iscrizione obbligatoria se vengono versate le addizionali regionali IRPEF e/o IRAP).	SI TEAM

- In caso di rinnovi che sfiorano i 12 mesi dalla data della ricevuta di rinnovo, l'assistenza viene prorogata di sei mesi in sei mesi previa verifica presso la competente Questura anche tramite gli appositi portali.

¹ Per familiari non comunitari di cittadino UE, NON si verifica il carico fiscale se in possesso di Carta di Soggiorno di breve o lungo periodo.

<ul style="list-style-type: none"> ● Istanza di Attesa regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare 	<p>NO TEAM</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Documento di riconoscimento utilizzato per la domanda di regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare ● Copia documentazione comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare ● Durata: per sei mesi rinnovabili già dalla data dell'accettazione della domanda riportata sulla Ricevuta che rilascia il Portale. Dopo 6 mesi dall'istanza è dovuta una verifica della pendenza della pratica di emersione: la persona può documentare la pendenza della pratica oppure può essere interessato direttamente lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) della Prefettura. In questi ultimi casi si procede alla proroga di ulteriori 3 mesi, rinnovabili.
<ul style="list-style-type: none"> ● Motivi religiosi limitatamente al contemporaneo svolgimento di regolare attività lavorativa 	<p>SI TEAM</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Permesso di soggiorno ● Documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa
<ul style="list-style-type: none"> ● Motivi di studio con svolgimento di regolare attività lavorativa 	<p>SI TEAM</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Durata: iscrizione per la durata del contratto di lavoro o della pensione
<ul style="list-style-type: none"> ● Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana 	<p>SI TEAM</p>	
<p>Detenuti anche senza permesso di soggiorno. Iscrizione obbligatoria per la durata della pena (sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, codice F/01).</p>	<p>NO TEAM</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Documento di riconoscimento ● Attestazione dell'Istituto penitenziario o provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ● Codice Fiscale ● Durata: per la durata dello stato di detenuto

SI TEAM*

zione o delle forme alternative dalla pena (arresti domiciliari, anche cautelari, affidamento ai servizi sociali ecc). In caso non sia indicata la durata della detenzione, si procede all'iscrizione per sei mesi, rinnovabili.

Minori

- Minore straniero presente sul territorio figlio di almeno un genitore straniero regolarmente soggiornanti

SI TEAM

- Permesso di Soggiorno del genitore (o ricevuta di rinnovo)
- Codice fiscale
- **Durata:**
1 anno rinnovabile.

- Minore straniero presente sul territorio figlio di genitori stranieri irregolarmente soggiornanti

SI TEAM**Se nato in Italia:**

- Certificato di nascita italiano;
- Codice Fiscale
- Se nato in altri paesi:**
- Certificato di nascita tradotti in italiano ed in mancanza, sia acquisisce il passaporto o altro documento del minore;
- Codice Fiscale
- **Durata:**
1 anno rinnovabile.

- Attesa adozione/affidamento

SI TEAM

- Documento di riconoscimento del genitore adottivo/affidatario;
- Codice Fiscale del minore;
- Documentazione rilasciata dall'Autorità competente attestante l'affido o l'adozione (ad eccezione delle ipotesi di affido di fatto art.9 legge 183 del 1984- convivente con parente entro il quarto grado)
- **Durata:** se in attesa adozione, iscrivibili annualmente con possi

bilità di rinnovo. Se in affido, per tutta la durata dell'affido. In caso di adozione definitiva, segue il diritto dei genitori (se stranieri o italiani).

- Minori non accompagnati

SI TEAM

- Codice Fiscale;
- Permesso di Soggiorno, con diritto all'iscrizione anche nelle more di primo rilascio.
- **Durata:**
iscrizione annuale con possibilità di rinnovo.

- Minori soggiornanti per recupero psicofisico

NO TEAM

- Documento di identità
- Codice Fiscale del minore;
- Documentazione attestante l'affido temporaneo nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea.
- residenza/autocertificazione del tutore o dichiarazione di effettiva dimora.
- **Durata:**
temporanea, per la durata dell'affido.

Iscrizione volontaria per cittadini in possesso di Permesso di Soggiorno di durata superiore a tre mesi **NO TEAM**

Motivo del soggiorno	NO Team	Documentazione richiesta dalla ASL e durata iscrizione
<ul style="list-style-type: none"> ● residenza elettiva; ● motivi religiosi; ● stranieri che partecipano a programmi di volontariato; ● familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008; ● dipendenti di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al SSR; ● altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento ai casi di iscrizione al SSR in via obbligatoria. 		<ul style="list-style-type: none"> ● Permesso di soggiorno ● Attestazione del versamento contributo volontario al c/c postale n. 289504 intestato a Regione Toscana ● Scheda statistica di cui al D.M. 1986 ● Autocertificazione del reddito con allegata copia della dichiarazione dei redditi se presentata.² <p>● Durata: l'iscrizione ha durata per l'anno solare, indipendentemente dal giorno di iscrizione, poiché non frazionabile e non ha decorrenza retroattiva</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● motivi di studio ● collocati alla pari <p>NB: si precisa che coloro che soggiornano in Italia per motivi di studio e collocati alla pari, hanno titolo all'iscrizione volontaria anche se presenti nel territorio per un periodo inferiore a tre mesi.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Permesso di soggiorno o dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a tre mesi o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del permesso di soggiorno; ● Autocertificazione di non possedere redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (ad eccezione per i collocati alla pari); in caso di possesso di redditi si applicata la norma per la generalità degli assistiti (vedi sopra) ● Attestazione del versamento contributo volontario al c/c postale n. 289504 intestato a Regione Toscana ● Scheda Statistica di cui al D.M. 08.10.1986; <p>● Durata: l'iscrizione ha durata per l'anno solare, indipendentemente dal giorno di iscrizione, poiché non frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.</p>

² L'utilizzabilità dell'autocertificazione per i redditi percepiti all'estero è attualmente in fase di discussione a livello ministeriale; pur essendovi interpretazioni diverse sulla sua validità nella fase attuale, l'indicazione è di ritenerla ammissibile fino al pronunciamento dell'organismo nazionale competente e a successiva comunicazione della Regione Toscana in materia.

Per la quota di iscrizione fare riferimento al D.M. 08.10.1986:

- L'iscrizione volontaria comporta il pagamento del contributo forfettario annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all'estero nell'anno precedente a quello di iscrizione, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7,50% del reddito complessivo fino a € 20.658,27 annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di € 51.645,68 è dovuto un contributo nella misura del 4%. L'ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all'importo di € 387,34. Il contributo versato è valido anche per i familiari a carico.
- Per gli STUDENTI privi di reddito diverso da Borse di studio o sussidi erogati da Enti Pubblici italiani, l'importo è di € 149,77.
- Per coloro che sono COLLOCATI ALLA PARI l'importo è di € 219,49.
Le iscrizioni per studenti e collocati alla pari non sono valide per eventuali familiari a carico.

Cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno

Straniero Temporaneamente Presente (STP): straniero non in regola con le norme di ingresso e soggiorno ed in condizione di indigenza.

- Il Tesserino STP viene rilasciato da:
- Aziende Sanitarie Locali
- Aziende Ospedaliere
- Policlinici Universitari IRCCS

Documentazione richiesta dalla ASL e durata iscrizione

Documentazione richiesta dalla ASL per l'attribuzione del codice STP:

- dichiarazione dei dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita e nazionalità) e qualora non fosse possibile esibire un documento di identità o altro documento ad esso equiparato, è sufficiente la registrazione delle generalità fornite dall'assistito;
- dichiarazione di indigenza.

● **Durata:**

ha validità semestrale, con possibilità di rinnovo.

Utilizzo del tesserino STP:

- Il codice STP è valido su tutto il territorio nazionale
- la prescrizione su ricettario regionale delle prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche) con possibilità di rivolgersi a un Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta.
- prescrizione di farmaci erogabili a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani da parte delle farmacie convenzionate.
- Tutte le cure mediche urgenti ed essenziali ancorché continuative. Sull'urgenza e l'essenzialità decide il medico prescrittore.(Circolare 5/2000)

Partecipazione alla spesa sanitaria:

Al cittadino straniero, in possesso del codice STP a fronte della sottoscrizione della dichiarazione di indigenza viene attribuito il codice X01 che indica l'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria.

* **SI TEAM.** In caso di iscrizione al SSN molto breve, per cui Sogei non emette la TS per scadenza imminente, in caso di richiesta dell'assistito è dovuto il rilascio del Sostitutivo TEAM.



La redazione di questo documento è stata curata dal Centro di Salute Globale dell'AOU Meyer/Regione Toscana con il prezioso contributo di:

Sara Albiani (CSG)

Angela Annesanti (AOU Siena)

Clara Bigiarini (CSG)

Sabrina Bracciali (AOU Siena)

Francesca Bufalini (AOU Pisa)

Laura delli Paoli (CSG)

Alberto Ferraioli (AOU Meyer)

Graziella Franchi (AOU Careggi)

Simona Gallo (RT)

Paola Marzuoli (AOU Careggi)

Concetta Panaro (AOU Pisa)

Giovanni Papani (AUSLTC)

Monia Petricci (AUSLTSE)

Stefania Romboli (AUSLTNO)

Luigi Tessitore (Avv.)

www.regione.toscana.it
www.centrosaluteglobale.eu
www.progettoicare.it